

**ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L'A.S.L. N. 7
SULCIS PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI DI UN MEDICO AUTORIZZATO**

TRA

- la Dott.ssa Giuliana Campus, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 7 Sulcis**, di seguito denominata anche A.S.L. 7, con sede legale in Carbonia, nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e P. IVA 03990310926, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche AOU, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

- l'A.O.U. Cagliari, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;

- l'A.O.U. Cagliari, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, in particolare al recente D.lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di sottoporre alla sorveglianza sanitaria i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le Strutture Aziendali;

- l'A.O.U. Cagliari, nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ha richiesto all'A.S.L. 7 Sulcis la disponibilità

all'effettuazione delle prestazioni di un medico autorizzato, ricevendo positivo riscontro dalla predetta A.S.L.;

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

Art. 2 - Oggetto

L'oggetto dell'accordo è rappresentato dall'erogazione delle prestazioni di un medico autorizzato dell'A.S.L. 7 Sulcis a favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

In particolare, il Medico Autorizzato dell'A.S.L. 7 Sulcis, individuato da parte della stessa nel Dirigente Dott. Alberto Del Rio, deve assicurare le seguenti prestazioni a favore della A.O.U. Cagliari relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D. Lgs. n 101/2020 e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'A.O.U. Cagliari:

- visite mediche preventive (art. 135 D.lgs. n 101/2020 e ss.mm.ii.);
- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 136 D.lgs n 101/2020 e ss.mm.ii.);
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 137 D.lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii.);
- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso D.lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii., dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo al Medico Autorizzato, ivi inclusa l'effettuazione di tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti

sottoposti alla sua sorveglianza medica.

L'AOU Cagliari, tramite la Direzione Medica dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Cagliari e D. Casula di Monserrato, si impegna ad assicurare al Medico Autorizzato le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità di cui al D.lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

In particolare, il numero delle prestazioni da erogare riguarda:

- nella fascia della quota capitaria annua da 51 a 75 per 52 dipendenti in categoria A;

- nella fascia della quota capitaria annua da 11 a 20 per 12 dipendenti in categoria B;

Art. 3 – Durata

L'accordo durerà un anno. Se la scadenza dell'incarico del Medico Autorizzato presso la A.S.L. Sulcis dovesse essere antecedente alla scadenza del presente accordo le parti potranno valutare la prosecuzione dello stesso con un altro Dirigente Medico autorizzato dipendente della predetta A.S.L.

Il rinnovo tacito o la proroga automatica dell'accordo non sono consentiti.

Art. 4 – Esecuzione dell'accordo

Per l'AOU il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della Direzione Medica dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Cagliari e D. Casula di Monserrato, o suo delegato, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo del presente accordo - D.E.

Le prestazioni oggetto del presente accordo dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

L'impegno di orario massimo non deve essere superiore alle 12 h/die.

Art. 5 - Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere del Medico Autorizzato, sono a totale carico dell'A.O.U. Cagliari, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il Medico Autorizzato potrà in essere.

Art. 6 – Importo

L'A.O.U. Cagliari per le suddette prestazioni corrisponderà all'A.S.L. 7 Sulcis un importo annuale onnicomprensivo pari ad euro 12.500,00.

Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

L'A.S.L.7 Sulcis provvederà ogni due mesi a trasmettere alla Direzione Medica dei PP. OO. San Giovanni di Dio e D. Casula il rendiconto delle prestazioni effettuate.

Il D.E. dell'A.O.U. Cagliari dovrà verificare la corretta esecuzione delle prestazioni rese dal Medico Autorizzato tramite la redazione di appositi verbali degli accessi effettuati presso la A.O.U. Cagliari, con la sintetica specificazione delle attività eseguite in occasione di ciascuno di essi e, in caso di esito positivo, dovrà apporre un visto di conferma.

Il D.E. trasmetterà tale documentazione al Servizio Bilancio dell'A.O.U. e all'A.S.L. 7 Sulcis.

L'A.S.L.7 Sulcis trasmetterà regolare fattura al Servizio Bilancio della AOU

di Cagliari, il quale provvederà alla liquidazione e al pagamento dell'importo come determinato all'art. 6.

La A.S.L. Sulcis provvederà ad erogare i compensi spettanti al Medico Autorizzato.

Art. 8 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione

Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.S.L. Sulcis e il medico autorizzato provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione

dei dati personali.

L'A.S.L. Sulcis e il medico autorizzato si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione del presente accordo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito al presente accordo saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari. -----

Art. 12 - Registrazione

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale del presente accordo solo in caso d'uso.

Art. 13 - Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per l'A.S.L. 7 Sulcis

Per l'AOU Cagliari